

Sentenza: 18 luglio 2013, n.205

Materia: vincolo alla destinazione di risorse regionali e locali derivanti dalla valorizzazione e alienazione del proprio patrimonio

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente: articoli 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 23 ter comma 1 lettera g)

Esito: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Cost.

2) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Veneto impugna varie norme del d.l.95/2012 tra cui quella concernente l'articolo 23ter, comma 1, lettera g), oggetto della sentenza in esame. La decisione delle altre questioni di legittimità viene riservata a separate pronunzie. In particolare viene censurata la parte dell'articolo che dispone *“La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento”*.

La ricorrente lamenta la violazione, da parte della disposizione impugnata, degli articoli 3 e 97 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto in tal modo si priverebbe una Regione o un ente locale della libertà e discrezionalità di decidere a qual fine destinare le risorse ricavate dall'alienazione e dalla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di non consentire che esse siano destinate ad un investimento da cui possano scaturire ulteriori disponibilità, da destinare non solo alla riduzione del debito, ma anche ad altri fini.

Sarebbe poi violato l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti territoriali, rientrando nella materia *“beni e patrimonio della Regione e degli Enti locali”*, rientrerebbe nella potestà legislativa regionale residuale di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost. e sarebbe escluso ogni intervento legislativo dello Stato nonché l'art. 117, terzo comma, Cost. perché disporrebbe un preciso vincolo di destinazione finalizzato alla riduzione del debito dell'ente introducendo una disposizione di dettaglio, in violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica. Sarebbero altresì violati l'articolo 118 Cost. perché il vincolo, imposto dal legislatore statale, interferirebbe con l'esercizio delle funzioni amministrative

regionali, nonché l'articolo 119 Cost. in quanto la disposizione impugnata inciderebbe sull'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'avvocatura generale dello Stato osserva, in particolare, come la disposizione in esame non imponga alcuno specifico vincolo di destinazione ma sarebbe diretta a contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio e sarebbe espressione della potestà legislativa dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica; si tratterebbe, quindi, di una norma che detta un principio fondamentale, cioè che la dismissione del patrimonio pubblico è diretta alla copertura del debito prima che alle spese di diversa natura.

La Corte Costituzionale giudica inammissibile la questione di legittimità promossa con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. È stato infatti più volte affermato dalla stessa Corte che, nei giudizi in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in riferimento a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative. Altri parametri possono essere evocati soltanto qualora la loro violazione comporti una lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e sia possibile verificare, tramite adeguata motivazione del ricorrente, tale lesione. Ora nel caso di specie la Regione non ha motivato in ordine ai profili sopra indicati e le censure mosse relativamente a tali parametri risultano del tutto generiche.

La questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. non è, invece, fondata.

Al riguardo, la Corte rileva come la disciplina censurata, in quanto finalizzata al conseguimento della riduzione del debito pubblico, costituisca espressione di un principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica, non introducendo affatto disposizioni puntuali e di dettaglio.

In proposito viene richiamata la sentenza n. 63/2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118, 119, Cost. dell'articolo 66, comma 9, del d.l. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2012, nella parte in cui stabilisce che gli enti territoriali destinano le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli alla riduzione del proprio debito.

La Corte ha affermato, in tale sentenza, che la correlazione funzionale tra operazioni di dismissione dei terreni demaniali, sia dello Stato che delle Regioni, e riduzione del debito rispettivo risponde ad una scelta di politica economica nazionale, adottata per il perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso, anche delle autonomie, al risanamento della finanza pubblica.

La disposizione allora censurata risultava cioè espressiva di un principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica. L'imposizione del vincolo di destinazione costituiva il mezzo necessario al raggiungimento dell'obiettivo di carattere generale della riduzione dei debiti dei vari enti in funzione del risanamento della finanza pubblica.

Ora, secondo la Corte, la fattispecie esaminata nella sentenza sopra richiamata è analoga a quella oggetto della questione di legittimità costituzionale in esame, la quale può essere decisa in base ai medesimi argomenti per cui l'art. 23ter del d.l. citato, imponendo il vincolo di destinazione delle

risorse alla riduzione del debito dell'ente, è espressione di un principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica.

Peraltro la disposizione impugnata si allinea alle condizioni che l'orientamento della giurisprudenza costituzionale richiede perché le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e cioè che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e che, in secondo luogo, non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento di tali obiettivi.

Secondo la Corte non sono fondate nemmeno le censure riferite alla violazione degli articoli 118 e 119 Cost.. La lesione di tali parametri non sussiste in quanto, da un lato, la Regione ha comunque la facoltà di scegliere se procedere alla riduzione del debito tramite la valorizzazione e dismissione dei beni in questione; dall'altro, la previsione del vincolo alla destinazione delle risorse, esprimendo, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, può legittimamente comportare una limitazione dell'autonomia amministrativa della Regione.